



Piano Operativo

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo
e
rettifica di meri errori
Art. 21 L.R. n. 65/2014

Relazione Tecnica

Allegata alla Delibera C.C. n. _____ del _____

La Responsabile U.O. Pianificazione Territoriale
e
Demanio M.mo
Arch. Stefania Marcellini

1. Premessa

L'articolo 21 della L.R. n. 65/2014 ha introdotto, all'interno delle norme di governo del territorio, una specifica procedura di tipo semplificato per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e per la correzione di errori materiali in essi contenuti .

Il 19 luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo strumento di pianificazione urbanistica denominato Piano Operativo.

Di seguito si illustrano le motivazioni degli aggiornamenti al Quadro conoscitivo .

1) Aggiornamento Quadro Conoscitivo a seguito dell' approvazione della delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 26 maggio 2020.

Il sistema toscano dei parchi e delle aree protette, istituito con L.R. 11/04/1995 n. 49 è attualmente disciplinato dalla L.R. 19/03/2015 n. 30“ Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”

Già con la LR 49/95 la Regione Toscana aveva riconosciuto un processo di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico avviato sin dalla metà degli anni '70.

Dall'approvazione della legge la Regione ha costruito un articolato sistema di aree naturali protette di cui fanno parte le riserve naturali, i parchi regionali, i parchi provinciali e le Anpil.

La nuova legge sulle aree protette L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale", ha riunito in una unica disciplina coordinata le politiche di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale costituito dal sistema regionale delle aree naturali protette e dal sistema regionale della biodiversità.

Dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana esercita le competenze in materia di aree protette e tutela della biodiversità precedentemente in capo alle Province e alla Città Metropolitana.

Questi territori rappresentano un tesoro naturalistico ambientale anche dal punto di vista della biodiversità e spesso si intersecano con habitat e specie di flora e fauna di particolare valore e interesse riconosciuti dall'Unione Europea come Siti rete natura 2000.

Nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo erano stati istituiti ai sensi della l.r.49/1995 e della l.r. 56/2000:

- a) il “Parco provinciale dei Monti Livornesi – Parco dei Poggetti” Istituito con delibera C.P. di Livorno n. 63 del 11/03/2005;
- b) l'area naturale protetta di interesse locale, ANPIL “Parco del Chioma” istituito con Delibera C.C. n. 54 del 27/04/1999;
- c) il SIR (siti di interesse regionale) “Monte Pelato” identificato con il codice “ IT5150104”.

Inoltre è presente la Riserva naturale Tombolo di Cecina D.M. 13/07/1999 identificato con il codice IT5160003..

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30/2015 la Regione ha avviato un confronto con Province e Comuni finalizzato all'elaborazione di una proposta di riclassificazione tesa a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione delle risorse ambientali dei territori nell'ambito di una visione unitaria coerente e sistemica.

A seguito degli incontri svolti la Regione toscana con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 26 maggio 2020, ha:

- istituito ai sensi dell'art. 46 della L.R. 30, la Riserva naturale regionale denominata “ Monti Livornesi” (RRLI03);
- individuato le aree contigue alla riserva;
- individuato ai sensi della Direttiva Habitat e dell'art. 73 della legge regionale, il perimetro di due nuovi proposti siti della Rete Natura 2000 (pSic) (pSic Monti Livornesi e il pSic

Calafuria.).Il pSic “Monti Livornesi” codice natura 2000IT5160022 comprende sia le ex aree individuate come ANPIL Parco del Chioma e SIR “ Monte Pelato sia nuove aree di collegamento ecologico funzionale;


Nella suindicata delibera inoltre è stato dato atto che:

- l’istituzione della riserva regionale e dei nuovi pSic costituisce, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014, Aggiornamento al Quadro conoscitivo del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico vigente;
- gli enti locali dovranno procedere all’adeguamento degli atti di competenza, ove necessario.


Per quanto sopra

Considerato che il Piano Operativo nel Quadro conoscitivo riporta il sistema delle aree naturali protette antecedenti alla suindicata delibera regionale, si aggiornano i seguenti elaborati cartografici:

- le Tavole BCP “ Vincoli in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con le aree della Riserva naturale regionale denominata “ Monti Livornesi” e le aree contigue. Le tavole BCP riportano le aree tutelate per legge di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 per cui si rende necessario aggiornarle per adeguarle al PIT/PPR in quanto sono sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. f) del Codice i parchi e riserve nazionali e regionali ivi compresi i relativi territori di protezione esterna;
- le tavole TA “ Carta generale dei vincoli” con la proposta del nuovo perimetro del pSIC “ Monti Livornesi” cod. Natura 2000 IT5160022 in quanto al nuovo proposto sito si applicano dall’entrata in vigore della Del. C.R.T.le misure di conservazione individuate dall’Allegato A alla Del. GRT n. 1223/2015;



Stato vigente



Stato aggiornato

2) Aggiornamento del Quadro conoscitivo Tavole TA “Carta generale dei vincoli”:

2a) La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalla L.R. 21.03.2000 n. 39“ Legge Forestale della Toscana” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB

La Legge 21/11/2000 n.353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti e prescrizioni derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede all’art.10, comma 2, l’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art.10, comma1, della medesima legge.

La L.R. n. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i.,all’ art. 75bis dispone che i Comuni istituiscano il Catasto delle aree percorse dal fuoco.

L'istituzione del catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo ed in particolare, l'art. 76 recita che:

“Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*

5bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma

Per quanto sopra, oltre a pubblicare e a tenere aggiornato il Catasto delle aree percorse dal fuoco visibile sul sito istituzionale, al fine di applicare quanto prevede la normativa regionale, nel Piano Operativo, quadro Conoscitivo Tavole Tecniche Amministrative – TA- “Carta generale dei vincoli” sono individuate tutte le aree percorse dal fuoco che generano vincoli di inedificabilità e/o trasformazione.

Pertanto negli elaborati grafici di Quadro Conoscitivo, individuati con la sigla TA si aggiorna la cartografia e il tematismo delle aree percorse dal fuoco e si eliminano le aree incendiate anno 2000 (oltre 20 anni) inserendo le aree incendiate anno 2018. Si aggiornano anche le Tav. PP5 “Carta delle Invarianti Strutturali- Elementi di criticità.

2b) Negli elaborati grafici individuati con la sigla “TA – Carta generale dei vincoli” sono individuati i siti interessati da procedimento di bonifica contenuti nella Banca dati della Regione Toscana “Sistema informativo Siti interessati dal procedimento di Bonifica (SISBON)”.

L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune.

A seguito del Decreto della Regione Toscana_n.21208 del 22-12-2020 con cui viene adottato il provvedimento di Certificazione di Avvenuta Bonifica “sito completo” e “falda sito”, identificato dal codice regionale condiviso Sisbon LI209, si aggiorna la tavola TA 1.2 vincoli generali centro, eliminando nel tematismo il sito individuato con il codice suindicato (area Distributore Esso in via delle Pescine angolo via della Cava in Rosignano Solvay).



Quadro Conoscitivo- Tavola TA 1.2 vigente





Quadro Conoscitivo- Tavola TA 1.2 modificata

3) Progetto

3a) con nota protocollo n. 42714 del 08/10/2020 era stato segnalato un errore nella corretta rappresentazione, come tessuto urbano, di una proprietà (fg. 62 part. 49) in quanto nel PO alla medesima era stato assegnato erroneamente il tessuto Dta “Tessuto Urbano a piattaforma turistico ricettiva alberghiera”. Tale rappresentazione risultava errata in quanto trattasi di fabbricato residenziale e non Turistico ricettivo. Con delibera C.C. n. 169 del 30/11/2020 si prendeva atto della segnalazione e si correggeva la cartografia attribuendo alla proprietà il tessuto urbano Bc2 “residenziali recenti generalmente antecedenti il 1960 su impianto di formazione storica moderna”.

Con richiesta prot. N°11580 del 01/03/2021 presentata dall’Arch. Marco Lulli , prendendo atto della modifica precedentemente apportata si richiede la cancellazione dall’allegato 3 delle NTA del vigente POC dell’immobile, essendo questo ricadente in un tessuto urbano non storico . Per errore a seguito dell’accoglimento della precedente richiesta non era stato aggiornato l’Allegato 3 delle NTA “ Schede patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico”

Pertanto si elimina dall’Allegato 3 la scheda D-5-075S e si aggiornano le tavole TUR 9 Castiglioncello Sud, Tav. TUR 18.2 centro Territorio urbanizzato e rurale.




stato modificato

3b) Con nota prot. n. 22461 del 22/04/2021 è stato segnalato un errore di rappresentazione di un fabbricato ubicato in Vada località Stradone della Torre . Nella **Tav. PP4.3“ Carta delle Invarianti strutturali- Elementi di valore”** all’immobile è stato attribuito un valore storico individuando sul medesimo un bene del paesaggio (carraia, concimaia, forno). In realtà trattasi di fabbricato di modeste dimensioni realizzato come annesso agricolo e poi oggetto di sanatoria edilizia per cambio di destinazione d’uso in residenziale. Si elimina l’elemento puntuale denominato “Beni storici del paesaggio rurale soggetti a regole paesaggistiche” e si corregge la Tavola PP4 eliminando il segno grafico identificante il valore storico.






Estratto TUR 18.3 il Territorio Urbanizzato e rurale SUD




Estratto Tav PP4.3 Stato vigente




stato modificato

3c) TAV. D-ad 7 “ Demanio Marittimo: zone, Ambiti e Accessi”: è stata riportata erroneamente la dividente demaniale in una porzione di tessuto urbano nella parte retrostante della struttura portuale. Si corregge il perimetro della dividente in cartografia e si aggiornano le tavole, TUR 9 Castiglioncello Sud e TUR 10 Rosignano Solvay Nord Ovest, Tav D-ad 7 e TUR Territorio urbanizzato e rurale 18.2 centro.



Sovrapposizione catasto urbano e tessuto urbano PO




Estratto Tav. D-ad7 stato vigente




Estratto Tav. D-ad7 stato modificato

3d) la porzione di area evidenziata come un poligono bianco, risulta non avere la codifica di area agricola. Per errore dell'operatore, nell'utilizzo del software ArcMap, non è stata rispettata la topologia, ovvero l'area in bianco è il risultato di una incongruenza di aree non adiacenti. Nel Gis le aree devono essere perfettamente adiacenti tra loro quindi non devono essere presenti "schegge". Si corregge la Tav. TUR 7 Castiglioncello N.O. e la Tav. TUR Territorio urbanizzato e rurale 18.2 centro.



Tav. TUR 18.2 stato vigente



stato modificato

4. Norme tecniche di Attuazione

4a) Art. 86 " Tessuti Urbanizzati della città produttiva" comma 1: nella definizione del territorio urbanizzato e dei tessuti urbani presenti al suo interno si è dovuto procedere, per legge, all'assimilazione con le zone omogenee di cui al D.M. 1444/68.

L'art. 2 del D.M. 1444/68 e smi considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Per errore i tessuti urbanizzati di cui all'art. 86 sono stati assimilati alla zona omogenea "D" che invece identifica le parti del territorio di nuova edificazione. Pertanto si corregge nel comma 1 l'assimilazione alla zona omogenea del D.M. inserendo correttamente la corrispondente zona omogenea, ovvero "zona omogenea B".

Il comma sarà così corretto:

1. Parte del sistema insediativo comprendente tessuti con destinazione produttiva, direzionale, commerciale e di servizio, turistico-ricettivi. I tessuti, identificati nella cartografia con apposita sigla alfanumerica, sono assimilati alla zona omogenea "B" di cui al D.M. 1444/68.

4b) art. 86 comma 2.1 “ tessuto urbano a piattaforme produttive, commerciali, direzionali e di servizio”: per errore al comma 2.1.1. nelle categorie di intervento è stata indicata la nuova costruzione. Tale categoria deve essere eliminata in quanto nel territorio urbanizzato la nuova costruzione è ammessa esclusivamente mediante attuazione degli interventi previsti nell’Allegato 1 alle N.T.A.

Per quanto sopra evidenziato i rettificano gli elaborati del Piano Operativo e si conferma che per “errore materiale” si intende ciò che in ambito giuridico si ritiene quale imperfetta conoscenza o falsa rappresentazione della realtà, facilmente rilevabile, la cui inesattezza sia inconfutabilmente dimostrabile dagli atti e dallo stato dei luoghi.

Oltre alla presente relazione alla delibera sono allegati i seguenti estratti della cartografia:

- Tav. TA 1.1 Carta Generale dei Vincoli – Nord
- Tav. TA 1.2 Carta Generale dei Vincoli – Centro
- Tav. TA 1.3 Carta Generale dei Vincoli – Sud

- Tav. BcP 1.1 Vincoli in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – Nord
- Tav. BcP 1.2 Vincoli in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – Centro
- Tav. BcP 1.3 Vincoli in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – Sud

- Tav. PP 4.1 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di valore – Nord
- Tav. PP 4.2 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di valore – Centro
- Tav. PP 4.3 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di valore – Sud
- Tav. PP 5.1 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di criticità – Nord
- Tav. PP 5.2 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di criticità – Centro
- Tav. PP 5.3 Carta delle Invarianti Strutturali - Elementi di criticità – Sud

- Tav. TUR 9 Castiglioncello Sud
- Tav. TUR 10 Rosignano Solvay Nord-Ovest
- Tav. TUR 18.2 Territorio rurale – Centro
- Tav. D-ad 7 Zone, Ambiti, Aree e Accessi - Rosignano Solvay

- Estratto Norme Tecniche di Attuazione: art. 86
- Estratto Allegato 3.1 “ Schede Patrimonio Edilizio esistente di particolare valore storico, artistico, architettonico” - Fascicolo 2 scheda D-5-075

Sarà cura dell’U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo:

- aggiornare tutte gli elaborati del Piano Operativo vigente;
- aggiornare il sito web del Comune;
- trasmettere , così come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014, alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno la delibera ed i suoi allegati e pubblicare l’avviso sul B.U.R.T